

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4331

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUMBA, FERRARA, BASSANINI

Presentata il 15 gennaio 1987

Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul reclutamento dei ricercatori universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riordinamento del ruolo dei ricercatori universitari, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — cioè dai medesimi atti legislativi che lo avevano istituito — è ancora in *itinere* nonostante siano ormai largamente trascorsi i termini fissati dalla legge e nonostante il lungo *iter* del disegno di legge ancora in prima lettura al Senato della Repubblica.

Il protrarsi di questa situazione determina molti e gravi inconvenienti al regolare svolgimento dell'attività ed allo sviluppo dell'Università italiana.

Primo e più grave tra questi è la paralisi, perdurante ormai da parecchi anni, del reclutamento. In attesa dei dovuti atti

legislativi il Governo ha creduto di sospendere, anche disattendendo la legge tuttora vigente, i concorsi a nuovi posti di ricercatore universitario. Uguale sorte verosimilmente è riservata ai posti già ricoperti che si sono resi liberi — o si renderanno liberi — a seguito del recente svolgimento dei concorsi per professore universitario di seconda fascia.

L'età media dei ricercatori universitari attualmente in servizio — è il risultato di una indagine della Conferenza dei rettori — raggiunge il paradossale valore di 42 anni! Si è di fatto impedito ad una intera generazione l'accesso all'università.

Altro grave inconveniente è lo stato di confusione e soprattutto di incertezza nel quale, in attesa dei provvedimenti in *itinere*, sono stati lasciati coloro che ricoprono oggi il ruolo di ricercatore. Incer-

tezza e confusione non sono certamente condizioni favorevoli per consentire un lavoro produttivo e un impegno convinto da parte dei soggetti ai quali deve guardarsi come ai futuri responsabili della ricerca e dell'insegnamento universitari.

Grave è ancora la condizione di disparità del trattamento economico dei ricercatori — sia nei confronti delle due fasce della docenza universitaria e soprattutto dell'impiego privato e dello stesso impiego pubblico — che distoglie tra i giovani migliori forze culturali ed intellettuali dal dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento superiore.

La presente proposta di legge, nella sua voluta schematicità, si propone di dare una risposta pronta alle due questioni più urgenti: incentivazione attraverso l'aggancio al trattamento economico dei docenti universitari di ruolo della se-

conda fascia (e di conseguenza al trattamento economico della prima fascia docente) e l'istituzione dell'assegno di tempo pieno; riapertura del reclutamento attraverso il bando di tremila nuovi posti di ricercatore da assegnare alle diverse facoltà e scuole secondo le esigenze funzionali dei corsi di laurea, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

I proponenti confidano che — lungi dal costituire un'ulteriore remora all'*iter* del disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori — questa proposta, che ne anticipa soltanto alcune azioni concrete non ulteriormente rinviabili, contribuisca ad accrescere l'azione di attenzione e di sostegno allo sviluppo della ricerca e della formazione: attività indispensabili allo sviluppo civile, sociale ed economico del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A far data dal 1° gennaio 1988, il trattamento economico dei ricercatori universitari è fissato nella misura del 70 per cento della retribuzione prevista per i docenti universitari di ruolo della seconda fascia.

ART. 2.

1. È riconosciuta ai ricercatori universitari la facoltà di optare tra il regime di tempo pieno ed il regime di tempo definito; si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sugli obblighi derivanti dall'opzione.

2. L'indennità di tempo pieno per i ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quella corrisposta ai docenti di seconda fascia.

ART. 3.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a ripartire tra le facoltà e scuole, secondo criteri che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea, tremila nuovi posti di ricercatore universitario da mettere immediatamente a concorso secondo le norme degli articoli 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 127,5 miliardi per l'anno 1988 e 165 miliardi

per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'intero accantonamento « Ministero della difesa - Autorizzazione di spesa per la realizzazione dei poligoni addestrativi per le Forze armate », l'intero accantonamento « Ministero degli affari esteri - Promozione della politica culturale all'estero », nonché, per l'anno 1988, parte dell'accantonamento « Ministero della pubblica istruzione - Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore » e, per l'anno 1989, parte dell'accantonamento « Ministero del lavoro - Fiscalizzazione oneri sociali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.